

TI_GERICHTE 32.2019.103 vom 9. April 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-04-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2019.103

FR: TI_GERICHTE 32.2019.103 du 9 avril 2019

IT: TI_GERICHTE 32.2019.103 del 9 aprile 2019

Erwägungen

E. 41

43, costruzione, conoscenze professionali e specializzate, uomo), aggiornati al 2016 e riportati alla media lavorativa di 41,5 ore alla settimana. Considerata una riduzione di rendimento del 20%, il salario da invalido è stato fissato in fr. 59'227.-- (cfr. pag. 504 inc. AI, come pure il rapporto 13 novembre 2018 della Consulente IP in doc. 220). Prendendo in considerazione il reddito da valido più favorevole all'assicurato (fr. 74'034.--) e raffrontato con quello da invalido (fr. 59'227.--), così come esposto nella decisione contestata, risulta un grado d'invalidità del 20%. Benché, come si vedrà, l'assicurato ha lavorato effettivamente 5 anni quale aiuto idraulico, questo TCA ritiene non corretto utilizzare i succitati dati statistici, categoria 41- 43 (costruzioni), relativi a lavoratori specializzati. L'assicurato non ha infatti conseguito il relativo attestato federale di capacità. In queste circostanze è più corretto prendere i dati statistici relativi ad attività semplici e ripetitive, come d'altronde sostenuto dall'Ufficio AI in sede di risposta di causa, anche se a titolo di ipotesi di lavoro, e come la stessa amministrazione aveva fatto in occasione della decisione 23 luglio 2014 (cfr. pag. 286 inc. AI) e come risulta anche dalla decisione 18 giugno 2018 della _____ (pag. 564 inc. LAINF). Tuttavia, come si vedrà in seguito, tale circostanza non cambia l'esito della vertenza. Quindi, prendendo in considerazione i dati statistici relativi attività semplici e ripetitive (tabella TA 2016 skill level-uomini- livello 1 di competenze – valore centrale; riportato il su 41.7 ore di durata media lavorativa), il reddito statistico ammonta a fr. 66'803,40 (cfr. a tal riguardo, ad esempio, STCA 32.2018.197 del 2 settembre 2019 consid. 2.9). Tenuto conto della riduzione di rendimento del 20%, nonché della riduzione sociale del 10% (cfr. rapporto 1° marzo 2018 del Consulente IP; pagg. 484 e 485 inc. AI), il reddito da invalido ammonta a fr. 48'098.--. Dal raffronto dei redditi (74'034 - 48'098 x 100 : 74'034) risulta un'incapacità al guadagno del 35%. L'assicurato postula invece una riduzione sociale del 20/25%. Va qui ricordato che la riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "... di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro " (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). A questo proposito giova inoltre ricordare che, a detta della nostra Massima Istanza, è soltanto il pieno adempimento di tutte le condizioni del caso (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione), che giustifica una riduzione pari al 25% (cfr. STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG) , ad art. 28a n. 100 e segg.). A tal riguardo va fatto presente che la _____ ha riconosciuto una deduzione sociale del 20% (cfr. decisione 18 giugno 2018), respingendo la richiesta di considerare la massima riduzione consentita dalla giurisprudenza del 25% (cfr. decisione su opposizione 27 agosto 2018). Ora, va costatato che dagli atti LAINF non risulta una valutazione dettagliata riguardo alla quantificazione della riduzione in parola (cfr. "valutazione della rendita d'invalidità" del 16 aprile 2018 in

doc. 273 inc. LAINF), ciò che risulta invece dall'incarto AI. Infatti, con rapporto 1° marzo 2018 il Consulente IP ha analizzato ogni possibile fattore di riduzione riconoscendo una riduzione per "attività leggere" (pagg. 484 e 485 inc. AI), come del resto riconosciuto nella precedente decisione del 23 luglio 2014 ancorché a quell'epoca la percentuale era stata fissata all'8%. In particolare, essendo stata riconosciuta una riduzione di rendimento, non può essere applicata al reddito da invalido un'ulteriore riduzione percentuale per tener conto del fatto che l'interessato è in grado di svolgere un'attività adeguata unicamente a tempo parziale (cfr. STF I 69/07 del 2 novembre 2007 e STCA 32.2010.248 del 20 giugno 2011). Va poi rilevato che le limitazioni funzionali sono state debitamente tenute in considerazione come riduzione di rendimento fissato nella misura del 20%. A proposito va ricordato che secondo giurisprudenza (STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014), a llorquando vi è una capacità lavorativa a tempo pieno ma con una flessione del rendimento, quest'ultima viene presa in considerazione nella fissazione della capacità lavorativa e non vi è motivo di effettuare un'ulteriore riduzione (cfr. anche STF 9C_635/2016 del 14 dicembre 2016 consid. 4.3 e 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1. Per quanto concerne la nazionalità e la formazione professionale, va evidenziato che, come risulta dal rapporto 26 giugno 2018 del Consulente IP (doc. 204 inc. AI) l'assicurato, in Svizzera dal 1988, è al beneficio del permesso C (cfr. in materia Pratique VSI 6/2000, pag. 314 consid. 5a/cc), ha frequentato le scuole obbligatorie nel suo paese d'origine, dal 1988 al 1993 lavora in Ticino in ambito edilizio, dal 1995 al 2003 quale aiuto autista magazziniere, dal 2004 quale aiuto idraulico (con breve esperienza come magazziniere in proprio dal 2005 -2006) sino all'infortunio del 2010 e, infine, tramite il servizio di collocamento egli ha lavorato per pochi mesi nel settore impianti sanitari e riscaldamento. Per questi motivi non si giustifica alcuna riduzione. Va inoltre rilevato che la scarsa formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello 1 attività semplici di tipo fisico o manuale; corrispondente al precedente livello di qualifica 4: attività semplici e ripetitive) non richiedono né un'esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso DTF 137 V 71 consid. 5.3 e STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3 con riferimenti). Infine, per quel che concerne il fattore età avanzata, sebbene viene considerato come un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che essa, insieme ad altri fattori di carattere personale o professionale, può ostare alla realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza lavoro (sentenza 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2, anche DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che misura l'età influisca sulla possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua non si valuta alla luce di un principio generale, bensì tenuto conto delle esigenze delle attività di riferimento (sentenza 9C_918/2008 consid. 4.2.2 con riferimenti). Pertanto, il fattore età avanzata non costituisce un motivo di riduzione del reddito da invalido ma piuttosto un elemento di valutazione generale della residua capacità lavorativa di una persona assicurata. Nella fattispecie concreta, l'assicurato al momento della decisione contestata aveva 54 anni e quindi ben lontano dall'età di pensionamento che, a determinate condizioni, può limitare la capacità lavorativa. Fatte queste premesse, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 10%, l'amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. Visto quanto sopra, ritenuto che successivamente al dicembre 2017 l'assicurato non presenta un grado d'invalidità pensionabile, correttamente l'Ufficio

AI ha versato la rendita intera sino al mese di marzo 2018, tre mesi dopo il miglioramento come prescritto dall'art. 88a cpv. 1 OAI. 2.7. Per quel che concerne l'inizio della rendita, va in primis ricordato che l'art. 29bis OAI dispone che se la rendita è stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado d'invalidità e l'assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado d'invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa impostogli dall'art. 28 cpv. 1 let. b LAI. A seguito del risorgere dell'invalidità entro tre anni dalla soppressione della rendita, in applicazione dell'art. 2 bis OAI, l'Ufficio AI ha posto l'inizio della prestazione al 1° agosto 2015, con versamento della stessa dal 1° giugno 2016 ossia dopo sei mesi dalla domanda di prestazioni del 15 dicembre 2015. In quell'occasione il legale dell'assicurato, una volta ricevuti gli atti AI e notificato il peggioramento infortunistico, aveva chiesto "formalmente la riapertura della pratica" e "la revisione del diritto a prestazioni spettante all'assicurato in applicazione dalla LAI"; doc. 157 inc. AI). L'assicurato contesta l'inizio del versamento della rendita intera, poiché: " ... già il 19 agosto 2015 il sottoscritto chiedeva all'Ufficio AI l'invio dell'incarto completo, producendo la procura dell'assicurato e ci sono voluti due solleciti del 21 settembre e del 6 ottobre per vedersi rispondere il 14 ottobre – con un intollerabile eccesso di formalismo – che fino a quel momento l'assicurato era rappresentato dal _____ di _____. Finalmente il 24 novembre 2015 il sottoscritto poteva ricevere l'intero incarto e confermare all'Ufficio AI per raccomandata che la pratica doveva essere riaperta: tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la decisione qui impugnata, la lettera inviata il 15 dicembre 2015 non può essere considerata una domanda di riesame, poiché a dipendenza dell'intervento in vista della reintegrazione professionale con assunzione del pagamento dell'assegno d'introduzione al lavoro a carico dell'AI, la pratica era comunque già stata riaperta con quella decisione e a fine agosto si è soltanto verificato un peggioramento delle affezioni assicurate che hanno definitivamente dimostrato come questo genere di attività non fosse esigibile dal ricorrente. A questa situazione trova pertanto applicazione l'art. 88a OAI che prevede un periodo di attesa di tre mesi dall'intervenuto peggioramento di cui si constata a posteriori la continuità e l'irreversibilità: il diritto alla rendita deve quindi partire dal 1.12.2015 e non dal 1.6.2016 ". Occorre ricordare che con decisione 23 luglio 2014 l'Ufficio AI ha posto l'assicurato al beneficio di una rendita dal 1° maggio 2011 al 31 agosto 2012, poiché successivamente a tale momento non presentava un grado d'invalidità pensionabile. Il peggioramento dello stato valetudinario con conseguente ripristino della rendita (temporanea) AI è stato fatto risalire dal SMR al 27 agosto 2015 (cfr. rapporto finale 14 dicembre 2017 pag. 464) che corrisponde ad una ricaduta della dorso-lombosciatalgia dovuta all'infortunio del maggio 2010 (cfr. "riassunto dei dati determinanti per la fissazione della rendita "pag. 574 inc. LAINF). Tale peggioramento è subentrato successivamente alla cessazione del diritto alla rendita e non nell'ambito di una revisione della rendita, motivo per cui l'88a cpv. 2 OAI (cfr. consid. 2.3) non è applicabile. Certo, con comunicazione 8 luglio 2015 l'assicurato ha beneficiato di provvedimenti integrativi (cfr. consid. 1.1), ma ciò non significa che " la pratica era stata già aperta ", tant'è che, come visto, il peggioramento è intervenuto solo dopo. La pratica andava riaperta unicamente tramite una nuova domanda di prestazioni, ciò che è avvenuto il 15 dicembre 2015, erroneamente definita nella decisione contestata quale domanda di riesame. Per il resto non può essere considerata quale nuova domanda di prestazioni il certificato 28 agosto 2015 del dr. med. _____, che si è limitato ad attestare due settimane d'incapacità lavorativa a causa di una dorso-lombosciatalgia (pag. 356 inc. AI). Premesso quanto sopra, per l'inizio della rendita

va fatto riferimento al marg. no 4004 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità (CIGI), tenendo conto della DTF 142 V 547, prevede che: “ Quando risorge l'invalidità, la rendita può essere versata senza dover lasciare trascorrere il periodo di attesa di un anno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), ma al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni ai sensi dell'articolo 29 capoverso 1 LAI ” (sul significato e la portata delle direttive cfr. DTF 139 V 125 consid. 3.3.4., 133 V 257 consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3). Questo è stato fatto dall'Ufficio AI. Partendo dalla nuova domanda di prestazioni del 15 dicembre 2015, l'amministrazione ha rettammente versato la rendita temporanea a partire dal 1° giugno 2016. 2.8. In conclusione, non essendovi alcun motivo per rinviare gli atti all'amministrazione, ritenuto come vi siano le ragioni per discostarsi dalla decisione dell'assicuratore contro gli infortuni (cfr. consid. 2.4), la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto. 2.9. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'assicurato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.